

**AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 5
FIRENZE SUD**

Via Cittadella 25/a 50144Cittadella, Firenze

tel. 055/334082– fax 055/333505

email: segreteria@atc5firenz sud.it

DELIBERA N. 63

Firenze, 10/08/2020

OGGETTO: Disposizioni per lo svolgimento della caccia di selezione al daino e cervo per la stagione venatoria 2020-21 all'interno delle zone di rispetto venatorio afferenti ai Distretti.

Il Commissario dell' ATC n.5 Firenze Sud in merito alla caccia di selezione al daino e cervo all'interno delle zone di rispetto venatorio afferenti ai Distretti delibera:

Art. 1 – Attuazione

1. Le presenti disposizioni sono emanate, al fine di regolamentare il prelievo venatorio della specie daino e cervo all'interno delle zone di rispetto venatorio afferenti ai Distretti per la caccia di selezione al daino e cervo, in attuazione della L.R. 3/94, del D.P.R.G., n. 48/R del 05/09/2017, del piano di gestione della specie daino e cervo approvato con D.G.R.T. n.846 del 06/07/2020 e n. 922 20/07/2020 Piano di prelievo della specie daino e cervo per la stagione venatoria 2020 – 2021 nonché del Calendario Venatorio Regionale.

Art. 2 – Definizione dei Distretti di gestione e delle zone di rispetto venatorio afferenti

1. Il Comitato di gestione dell' ATC n.5 Firenze Sud, tenuto conto di quanto disposto dal Capo I "Regole generali per la gestione faunistico venatoria degli ungulati" art. 64 "Organizzazione della gestione" comma 1 del D.P.R.G., n. 48/R del 05/09/2017 il quale definisce che la gestione degli ungulati è realizzata per ciascun comprensorio (di cui all'articolo 6 bis della L.R. 3/1994) tramite unità di gestione costituite dai distretti, dagli istituti faunistici e dalle aree protette, ripartisce il proprio territorio di competenza e le Zone di rispetto venatorio in distretti di gestione non conservativa (unità di gestione non conservative) ripartendoli in settori (artt. 67 e 68 della del D.P.R.G., n. 48/R del 05/09/2017) all'interno dei quali è possibile svolgere la caccia di selezione come da cartografia inserita nella Sezione Cartografia del sistema di prenotazione delle uscite di caccia e sul sito dell' ATC 5 Firenze Sud.

Art. 3 – Definizione di caccia in selezione in zone di rispetto venatorio

1. Per prelievo in "selezione" al daino e cervo si intende quello effettuato da un punto fisso da un cacciatore in possesso di apposita abilitazione e iscritto nell'apposito registro regionale, che abbia inoltrato domanda di iscrizione a uno o più Distretti di gestione non conservativa del daino e cervo individuati dall'ATC, e alle zone di rispetto venatorio ad essi afferenti come previsto dall'ATC.

Art. 4 –Esercizio della caccia di selezione al daino e cervo in zone di rispetto venatorio: aventi diritto ed organizzazione del prelievo

1. Sono ammessi all'esercizio della caccia di selezione al daino e cervo nelle zone di rispetto venatorio afferenti ai Distretti per la caccia di selezione al daino e cervo, i cacciatori iscritti all'ATC in possesso di abilitazione al prelievo selettivo ed iscritti nell'apposito albo regionale, che abbiano inoltrato domanda di iscrizione ai Distretti nei tempi fissati dall'ATC con proprio atto ed inseriti nel sistema di prenotazione delle uscite di caccia.

2. Nelle porzioni di territorio ricadente nelle zone di rispetto venatorio il prelievo si effettua tutti i giorni consentiti dal calendario venatorio nel rispetto della normativa vigente.

3. Quanto disposto dal precedente comma 2 può essere modificato, per sopravvenute esigenze gestionali dall'ATC su proposta del Presidente dell'Istituto.

4. Il prelievo nei giorni di cui al comma 2 del presente articolo è organizzato sotto la diretta responsabilità del Presidente dell'Istituto, in accordo con il responsabile del Distretto per la caccia di selezione al daino e cervo, in base alle esigenze di gestione dell'istituto stesso, della necessità di limitare i danni anche potenziali alle produzioni agricole e all'altra selvaggina stanziale, tenuto conto delle richieste di intervento pervenute dai proprietari e conduttori dei fondi inclusi.

Art. 5 – Esercizio della caccia al daino e cervo in zone di rispetto venatorio: disposizioni, mezzi e modalità di

effettuazione

1. Il prelievo del daino e cervo in selezione nelle aree non vocate all'interno delle zone di rispetto venatorio è svolta nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alle modalità, ai mezzi ed alle disposizioni di sicurezza previste.

2. I cacciatori che esercitano il prelievo all'interno delle zone di rispetto venatorio utilizzano la scheda di autorizzazione caccia ai Cervidi, schede biometriche, libretto di uscita /scheda uscite caccia di selezione e riepilogo capi abbattuti e contrassegni numerati registrati sul sistema di prenotazione rilasciate per la caccia di selezione al daino e cervo.

3. L' ATC n.5 Firenze Sud provvede ad organizzare la gestione e l'accesso dei cacciatori aventi diritto nel rispetto di quanto previsto dagli art. 67 e 68 del D.P.R.G., n. 48/R del 05/09/2017 utilizzando il sistema di prenotazione dell'ATC che prevede anche forme di rilevazione del prelievo realizzato (contabilizzazione dei capi abbattuti per classi di sesso e di età). Non essendo prevista una cartografia puntuale dei punti tiro/appostamenti, il cacciatore, in fase di prenotazione dovrà indicare il codice del distretto di appartenenza in cui esercita il prelievo e il settore/i di prelievo prescelto/i. Tutti i cambiamenti di settore/i di prelievo effettuati prevedono l'effettuazione di una nuova prenotazione con le modalità di cui al presente articolo.

4. Le uscite e gli abbattimenti devono essere annotate sulla scheda di uscita e di riepilogo dei capi abbattuti rilasciate dall'ATC, in particolare il cacciatore che esercita la caccia di selezione è tenuto a prenotare prima dell'inizio dell'attività l'uscita di caccia e chiuderla tramite il sistema di prenotazione dell' ATC al termine dell'azione di caccia stessa nei tempi e con le modalità eventualmente fissate dall'ATC con proprio atto (tenuto conto della necessità di coordinare l'esercizio dell' attività di controllo ai sensi dell' art. 37 della L.R. 3/94 da parte della Polizia Provinciale e di prelievo selettivo a carico anche delle altre forme di caccia di selezione) digitando il codice del settore/i di prelievo dove svolgerà l'attività, nel rispetto dei divieti di caccia derivanti dalla perimetrazione delle diverse tipologie di istituto e delle relative disposizioni in merito, nonché dei divieti previsti dall'art. 33 della L.R. 3/94 qualora indicate nel settore/i prenotato/i ed è tenuto a riportare nella parte apposita del libretto di uscita /scheda uscite caccia di selezione e riepilogo capi abbattuti consegnate dall'ATC per l'esercizio della caccia di selezione al daino e cervo;

a. la data, l'area/settore/i di prelievo il codice di prenotazione rilasciato dal sistema;

b. gli eventuali abbattimenti effettuati annotando il numero di contrassegno fornito dall' ATC in suo possesso.

5. Il prelievo di cui al comma 1 può essere eseguito esclusivamente da appostamento/ punto di tiro e non alla cerca né con utilizzo di cani, salvo quelli utilizzati per il recupero dei capi feriti e a ciò abilitati, mediante i mezzi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio della caccia di selezione con l'obbligo dell'uso esclusivo della canna rigata. Qualsiasi arma utilizzata per il prelievo selettivo deve essere munita di ottica di puntamento.

6. L'accesso all'appostamento/punto di tiro deve avvenire con arma scarica e in custodia. Gli appostamenti /punti di tiro sono scelti dal cacciatore all'interno del settore/i di prelievo.

7. Ad ogni capo abbattuto prima della rimozione dal luogo di abbattimento deve essere apposta un contrassegno individuato tra quelli forniti dall' ATC. Il numero del contrassegno utilizzato è segnalato anche tramite il sistema di prenotazione.

Art. 6 – Periodo, giornate ed orario di prelievo

1. Il prelievo del daino e cervo è attuabile nei periodi fissati e negli orari specificatamente fissati dal calendario venatorio.

2. Le giornate di caccia alla selezione non si cumulano con quelle effettuate per altre tipologie di caccia, dalla 3° domenica di settembre al 31 gennaio si devono annotare le giornate e il prelievo anche sul tesserino regionale.

3. La caccia di selezione al daino e cervo si può esercitare da 1 ora prima dell'alba ad 1 ora dopo il tramonto e si può effettuare anche in presenza di neve.

Art. 7 – Piano di prelievo

1. Il prelievo nelle aree non vocate è eseguito nel rispetto di quanto disposto dal Piano di Gestione della specie daino e cervo per l'anno in corso.

Art. 8 – Sicurezza

1. Ai fini della sicurezza, tutti gli interventi di prelievo di cui al presente articolo debbono essere eseguiti da cacciatori che indossino indumenti ad alta visibilità. In caso di violazione si applica la sanzione prevista dall'articolo 58, comma 1, lettera q), della l.r. 3/1994.

Art. 9 – Mancato funzionamento del sistema di prenotazione

1. In caso di mancato funzionamento del sistema di tele prenotazione dell'ATC a causa di difficoltà non imputabili al singolo cacciatore, questi provvede alla compilazione in ogni sua parte della Scheda di uscita e di riepilogo dei capi abbattuti, rimandando l'annotazione dei dati forniti dal sistema di tele prenotazione al momento della riattivazione del sistema.

Art. 10 Sanzioni

1. Ferma ed impregiudicata ogni altra sanzione prevista dalla normativa vigente per quanto concerne le presenti disposizioni l' ATC n.5 Firenze Sud si riserva di applicare sanzioni che prevedono la sospensione dell'attività di prelievo da un minimo di 1 mese fino ad un massimo di 1 anno.